

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1853)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1961 (V. Stampato n. 3072)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1961*

Adeguamento delle pensioni di guerra indirette

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

- L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
- » 40.000 » » 1° luglio 1962;
- » 60.000 » » 1° luglio 1963.

Ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che

sarà progressivamente elevato come in appresso:

- L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
- » 24.000 » » 1° luglio 1962;
- » 36.000 » » 1° luglio 1963.

Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella I annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella O, annessa alla legge stessa, è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso:

- L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962;
- » 15.000 » » 1° luglio 1963.

Art. 2.

L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1963.

Il limite di età previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto al 60° anno.

Art. 3.

L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso:

L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1962.

L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario.

Art. 4.

Alla vedova ed agli orfani che conseguano od abbiano conseguito il trattamento di reversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di lire 142.000 annue, sostitutivo dell'assegno speciale temporaneo e dell'assegno supplementare, soppressi dal successivo articolo 6.

Tale assegno è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1963.

Art. 5.

Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modifica-

zioni, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza di:

L. 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 30.000 » » 1° luglio 1963.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruanti del trattamento di reversibilità, previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

La concessione del suddetto assegno di previdenza è demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa è fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

Art. 6.

Le tabelle G, I, M, O, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all'articolo 1 e sono assorbiti i seguenti assegni:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani;

c) l'assegno supplementare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1953, numero 263.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori, collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra od attinente alla guerra, nonchè dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle G, I, M, O, annesse alla presente legge.

Le tabelle H, L, N, P, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.

Art. 7.

Il capitale spettante alle vedove a mente dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato — a decorrere dal 1° gennaio 1962 — sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1° luglio 1963.

Art. 8.

Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge è con-

cesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonchè con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G.

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali	212.500	237.000	257.000
Ufficiali superiori	206.814	231.314	251.314
Ufficiali inferiori	193.818	218.318	238.318
Sottufficiali e truppa	176.772	201.272	221.272

TABELLA I.

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali	217.500	248.000	277.000
Ufficiali superiori	211.000	241.500	270.500
Ufficiali inferiori	197.500	228.000	257.000
Sottufficiali e truppa	178.892	209.392	238.392

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

TABELLA M.

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali	116.668	131.168	143.168
Ufficiali superiori	99.339	113.839	125.839
Ufficiali inferiori	89.997	104.497	116.497
Sottufficiali e truppa	77.793	92.293	104.293

TABELLA O.

GRADO	DECORRENZA		
	1° gennaio 1962	1° luglio 1962	1° luglio 1963
Ufficiali generali	118.300	138.800	159.800
Ufficiali superiori	101.300	121.800	142.800
Ufficiali inferiori	92.300	112.800	133.800
Sottufficiali e truppa	79.241	99.741	120.741